



Oggetto 3

Legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 2018¹;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati
del ...²,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale³

Art. 5 cpv. 1 lett. a
Concerne soltanto il testo tedesco

¹ FF **2018** 2345

² FF ...

³ RS **311.0**

Variante 1 (conseguenza di una modifica dell'art. 191 CP risp. art. 155 CPM [Varianti 1 e 2]):

Art. 66a cpv. 1 lett. h

Concerne soltanto il testo tedesco

Variante 2 (conseguenza di una modifica dell'art. 187 CP risp. art. 156 CPM [Variante 2] e art. 191 CP risp. art. 155 CPM [Varianti 1 e 2]):

Art. 66a cpv. 1 lett. h

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- h. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 e 1^{bis}), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4);

Art. 67 cpv. 3 lett. b e c, 4 lett. a e 4^{bis} lett. a

³ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188), atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196) o adescamento di fanciulli per scopi sessuali (art. 197a);
- c. aggressione sessuale (art. 187a), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;

⁴ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:

- a. tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione sessuale (art. 187a), coazione sessuale (art. 189),

violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:

1. un maggiorenne particolarmente vulnerabile,
2. un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;

^{4bis} Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:

- a. in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure

Art. 97 cpv. 2

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 187a, 189–191, 193, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.

Variante 1 (conseguenza di una modifica dell'art. 187a CP risp. art. 158 CPM, art. 191 CP risp. art. 155 CPM [Varianti 1 e 2], art. 192 e 193 CP):

Art. 101 cpv. 1 lett. e

¹ Sono imprescrittibili:

- e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), l'aggressione sessuale (art. 187a), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) e lo sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), se commessi su fanciulli minori di dodici anni.

Variante 2 (conseguenza di una modifica dell'art. 187 CP risp. art. 156 CPM [Variante 2], art. 187a CP risp. art. 158 CPM, art. 191 CP risp. art. 155 CPM [Varianti 1 e 2], art. 192 e 193 CP):

Art. 101 cpv. 1 lett. e

¹ Sono imprescrittibili:

- e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1–1^{ter}), l'aggressione sessuale (art. 187a), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) e lo sfruttamento di uno stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), se commessi su fanciulli minori di dodici anni.

Variante 1: adeguamento linguistico nel numero 1, stralcio di un trattamento privilegiato nel numero 3

Art. 187 n. 1, 3 e 4

1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. *Concerne soltanto il testo francese*

Variante 2: adeguamento linguistico nel numero 1, pena minima nel numero 1^{bis}, «casi poco gravi» per tutte le fasce di età nel numero 1^{ter}, stralcio di un trattamento privilegiato nel numero 3

art. 187 n. 1–1^{ter}, 3 e 4

1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

1^{bis}. Se il colpevole compie un atto sessuale con un fanciullo che non ha ancora compiuto i dodici anni o lo induce a compiere un simile atto con un terzo o con un animale, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

1^{ter}. Nei casi poco gravi la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. Concerne soltanto il testo francese

Art. 187a

2. Offese alla
libertà sessuale.
Aggressione
sessuale

¹ Chiunque, contro la volontà di una persona o inaspettatamente, compie con questa o le fa compiere un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Parimenti è punito chiunque, nell'esercizio di un'attività nel settore sanitario, compie con una persona o le fa compiere un atto sessuale sfruttando il suo errore sulla natura dell'atto.

Art. 188

Atti sessuali con
persone dipendenti

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minore di almeno sedici anni di età,

chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Abrogato

Variante 1: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 3

Art. 189 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

³ Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Variante 2: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 3, estensione della definizione di «violenza carnale» nell'articolo 190 capoverso 1

Art. 189 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una

pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

³ Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Variante 1: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 3

Art. 190 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque costringe una persona di sesso femminile a compiere o subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

³ Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Variante 2: aggiunta del termine «compiere» ed estensione della definizione di «violenza carnale» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 3

Art. 190 cpv. 1 e 3

¹ Chiunque costringe una persona a compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione nel corpo, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

³ Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Variante 1: modifica del titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), stralcio dell'espressione «conoscendone e sfruttandone lo stato»

Art. 191

Atti sessuali con
persone incapaci
di discernimento
o inette a resistere

Chiunque si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Variante 2: modifica del titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), stralcio dell'espressione «conoscendone e sfruttandone lo stato» nel capoverso 1, introduzione di una pena minima nel nuovo capoverso 2

Art. 191

Atti sessuali con
persone incapaci
di discernimento
o inette a resistere

¹ Chiunque compie un atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque costringe una persona di cui al capoverso 1 a subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione nel corpo, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

Art. 192

Abrogato

Art. 193

Sfruttamento di
uno stato di
bisogno o di
dipendenza

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² *Abrogato*

Variante 1: introduzione dei «casi poco gravi» nel capoverso 2, riformulazione del capoverso 3 (ex cpv. 2).

Art. 194

Esibizionismo

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² Nei casi poco gravi la pena è della multa.

³ Se il colpevole si sottopone a trattamento medico su ordine dell'autorità competente, il procedimento penale è abbandonato.

Variante 2: modifica della comminatoria da «pena pecuniaria» a «multa» nel capoverso 1, introduzione dei «casi gravi» nel capoverso 2, riformulazione del capoverso 3 (ex cpv. 2)

Art. 194

Esibizionismo

¹ Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con la multa.

² Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria. Il reato è punito a querela di parte.

³ Se il colpevole si sottopone a trattamento medico su ordine dell'autorità

torità competente, il procedimento penale è abbandonato.

Art. 197 cpv. 4, 5, 8 e 8^{bis}

⁴ Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

⁵ Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

⁸ Chiunque, con il consenso di un minorenne, fabbrica, possiede, consuma o gli trasmette oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che lo raffigurano, è esente da pena se:

- a. non dà o promette alcuna remunerazione; e
- b. la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

La persona raffigurata è parimenti esente da pena.

Variante 1: la trasmissione di «selfie» pornografici resta punibile

^{8bis} Sono esenti da pena i minorenni che fabbricano, possiedono o consumano oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.

Variante 2: la trasmissione di «selfie» pornografici è esente da pena a certe condizioni

^{8bis} Sono esenti da pena i minorenni che fabbricano, possiedono o consumano oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.

La trasmissione di oggetti o rappresentazioni che li raffigurano è esente da pena, se:

- a. le persone coinvolte si conoscono personalmente;
- b. il destinatario vi ha acconsentito; e
- c. la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

Il destinatario è parimenti esente da pena se per gli oggetti o rappresentazioni ricevuti non dà o promette alcuna remunerazione, se li possiede o consuma, se le persone coinvolte si conoscono personalmente e la differenza d'età tra queste non eccede i tre anni.

Variante 1:

Art. 197a

5. Adescamento di fanciulli per scopi sessuali

Chiunque propone un incontro a una persona minore di sedici anni con l'intenzione di commettere un reato ai sensi dell'articolo 187 numero 1, primo comma o 197 capoverso 4 ed effettua preparativi per tale incontro, è punito con una pena pecuniaria.

L'articolo 187 numeri 2 e 3 è applicabile per analogia.

Chi spontaneamente desiste dal portare a termine i preparativi è esente da pena.

Variante 2: nessuna nuova regolamentazione

Art. 198 (titolo marginale: concerne soltanto il testo francese)

6. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale.
Molestie sessuali

¹ Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,

chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole o immagini, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa.

Variante 1:

² Se la vittima è un minore di dodici anni, il colpevole è perseguito d'ufficio.

Variante 2: nessuna nuova regolamentazione

Art. 199

Concerne soltanto il testo francese

Art. 200

7. Reato collettivo

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia eccedere una volta e mezzo quella comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale della specie di pena.

Variante 1 (conseguenza di una modifica degli art. 189–191 CP risp. art. 153–155 CPM [Variante 1]):

Art. 264a cpv. 1 lett. g

¹ Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

g. Lesione
dell'autodetermi-
nazione sessuale

- g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

Variante 2 (conseguenza di una modifica degli art. 189–191 CP risp. art. 153–155 CPM [Variante 2]):

Art. 264a cpv. 1 lett. g

¹ Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

g. Lesione
dell'autodetermi-
nazione sessuale

- g. stupra una persona o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

Variante 1 (conseguenza di una modifica degli art. 189–191 CP risp. art. 153–155 CPM [Variante 1]):

Art. 264e cpv. 1 lett. b

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona protetta dal diritto internazionale a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

Variante 2 (conseguenza di una modifica degli art. 189–191 CP risp. art. 153–155 CPM [Variante 2]):

Art. 264e cpv. 1 lett. b

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- b. stupra una persona protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁴ sul diritto penale minorile

Art. 36 cpv. 2 e 3

² In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 187a, 189–191, 193, 195 e 197 capoverso 3 CP diretti contro una persona minore di 16 anni, l'azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima compia il 25° anno di età.

³ In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 CP diretti contro una persona minore di 16 anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dal capoverso 2 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

3. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁵

Variante 1 (conseguenza di una modifica dell'art. 155 CPM risp. art. 191 CP [Varianti 1 e 2]):

Art. 49a cpv. 1 lett. f

Concerne soltanto il testo tedesco

Variante 2 (conseguenza di una modifica dell'art. 155 CPM risp. art. 191 CP [Varianti 1 e 2] e dell'art. 156 CPM risp. art. 187 CP [Variante 2]):

Art. 49a cpv. 1 lett. f

⁴ RS 311.1

⁵ RS 321.0

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- f. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1 e 1^{bis});

Art. 50 cpv. 3 lett. a, 4 e 4^{bis} lett. a

³ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), aggressione sessuale (art. 158), esibizionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è minorenne;

⁴ Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), aggressione sessuale (art. 158), esibizionismo (art. 159), molestie sessuali (art. 159a), se la vittima è:

^{4bis} *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 55 cpv. 2

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121, 153–155, 157 e 158 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie venticinque anni.

Variante 1 (conseguenza di una modifica dell'art. 155 CPM risp. art. 191 CP [Varianti 1 e 2] e art. 158 CPM risp. art. 187a CP):

Art. 59 cpv. 1 lett. e

¹ Sono imprescrittibili:

- e. la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1), l'abuso della posizione militare (art. 157) e l'aggressione sessuale (art. 158), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

Variante 2 (conseguenza di una modifica dell'art. 155 CPM risp. art. 191 CP [Varianti 1 e 2], art. 156 CPM risp. art. 187 CP [Variante 2] e art. 158 CPM risp. art. 187a CP):

Art. 59 cpv. 1 lett. e

¹ Sono imprescrittibili:

- e. la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1–1^{er}), l'abuso della posizione militare (art. 157) e l'aggressione sessuale (art. 158), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

Variante 1 (conseguenza di una modifica degli art. 153–155 CPM risp. art. 189–191 CP [Variante 1]):

Art. 109 cpv. 1 lett. g

¹ Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

g. Lesione
dell'autodetermi-
nazione sessuale

- g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

Variante 2 (conseguenza di una modifica degli art. 153–155 CPM risp. art. 189–191 CP [Variante 2]):

Art. 109 cpv. 1 lett. g

¹ Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

g. Lesione
dell'autodetermi-
nazione sessuale

- g. stupra una persona o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

Variante 1 (conseguenza di una modifica degli art. 153–155 CPM
risp. art. 189–191 CP [Variante 1]):

Art. 112a cpv. 1 lett. b

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona protetta dal diritto internazionale a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

Variante 2 (conseguenza di una modifica degli art. 153–155 CPM
risp. art. 189–191 CP [Variante 2]):

Art. 112a cpv. 1 lett. b

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- b. stupra una persona protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

Variante 1: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio
di «segnatamente» nel capoverso 2

Art. 153

Coazione
sessuale

¹ Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Variante 2: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio
di «segnatamente» nel capoverso 2, estensione della definizione di
«violenza carnale» nell'articolo 154 capoverso 1

Art. 153

Coazione

¹ Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale,

sessuale

segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Variante 1: aggiunta del termine «compiere» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 2

Art. 154

Violenza carnale

¹ Chiunque costringe una persona di sesso femminile a compiere o subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

² Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Variante 2: aggiunta del termine «compiere» ed estensione della definizione di «violenza carnale» nel capoverso 1, stralcio di «segnatamente» nel capoverso 2

Art. 154

Violenza carnale

¹ Chiunque costringe una persona a compiere o subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione nel corpo, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

² Se il colpevole ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Variante 1: modifica del titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), stralcio dell'espressione «conoscendone e sfruttandone lo stato»

Art. 155

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Chiunque si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Variante 2: modifica del titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), stralcio dell'espressione «conoscendone e sfruttandone lo stato» nel capoverso 1, introduzione di una pena minima nel nuovo capoverso 2

Art. 155

Atti sessuali con
persone incapaci
di discernimento o
inette a resistere

¹ Chiunque compie un atto sessuale con una persona incapace di discernimento o inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole costringe una persona di cui al capoverso 1 a subire la congiunzione carnale o un atto analogo che implica una penetrazione nel corpo, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.

Variante 1: adeguamento all'articolo 187 numero 3 CP mediante inserimento di «... o del primo atto ...» e «... dal procedimento penale...», stralcio di un trattamento privilegiato

Art. 156 n. 1, 3 e 4

1. *Concerne soltanto il testo francese*

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. *Concerne soltanto il testo francese*

Variante 2: pena minima nel numero 1^{bis}, «casi poco gravi» per tutte le fasce di età nel numero 1^{ter}, adeguamento all'articolo 187 numero 3 CP mediante inserimento di «... o del primo atto ...» e «... dal procedimento penale...» nonché stralcio di un trattamento privilegiato nel numero 3

Art. 156 n. 1, 1^{bis}, 1^{ter}, 3 e 4

1. *Concerne soltanto il testo francese*

1^{bis}. Se il colpevole compie un atto sessuale con un fanciullo che non ha ancora compiuto i dodici anni o lo induce a compiere un simile atto con un terzo o con un animale, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

1^{ter}. Nei casi poco gravi la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 157

Abuso della
posizione militare

¹ Chiunque, approfittando della sua posizione militare, fa compiere o subire un atto sessuale a una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 158

Aggressione
sessuale

¹ Chiunque, contro la volontà di una persona o inaspettatamente, compie con questa o le fa compiere un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Parimenti è punito chiunque, nell'esercizio di un'attività nel settore sanitario, compie con una persona o le fa compiere un atto sessuale sfruttando il suo errore sulla natura dell'atto.

Variante 1: introduzione di «casi poco gravi» nel capoverso 1^{bis}, riformulazione nel capoverso 2, abrogazione del capoverso 3

Art. 159

Esibizionismo

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

^{1bis} Nei casi poco gravi la pena è della multa.

² Se il colpevole si sottopone a trattamento medico su ordine dell'autorità competente, il procedimento penale è abbandonato.

³ *Abrogato*

Variante 2: modifica della comminatoria da «pena pecuniaria» a «multa» nel capoverso 1, introduzione dei «casi gravi» nel capoverso 1^{bis}, riformulazione del capoverso 2

Art. 159

Esibizionismo

¹ Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la multa.

^{1bis} Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria.

² Se il colpevole si sottopone a trattamento medico su ordine dell'autorità competente, il procedimento penale è abbandonato.

³ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 159a, titolo marginale (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 1

¹ Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,
chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole o

immagini, molesta sessualmente una persona,
è punito con la multa.

Art. 159b

Reato collettivo Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice aumenta la pena. Non può tuttavia eccedere una volta e mezzo quella comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale della specie di pena.

4. Codice di procedura penale⁶

Art. 269 cpv. 2 lett. a

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185^{bis}, 187, 187a, 188 numero 1, 189–191, 193 capoverso 1, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 capoverso 1, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{quinqies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Art. 286 cpv. 2 lett. a

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185^{bis}, 187, 187a, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 193 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{quinqies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

⁶ RS 312.0

5. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁷

Art. 70 cpv. 2

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del CPM: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 155, 156, 158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RS 322.1